

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.3.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Analogia Iuris e principi generali dell'ordinamento si applicano in caso di lacuna normativa

Prendendo le mosse dall'art.12 preleggi, il ricorso all'analogia è consentito quando, esclusa l'interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, e la c.d. interpretazione logica, che mira a definire il contenuto della norma in base allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emanarla, permangano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche e per le quali il giudice deve far riferimento alle regole della fattispecie simile (analogia legis).

I presupposti, dunque per l'applicazione analogica, sub specie di analogia iuris - risiedono, anzitutto, nel difetto di norme che regolino il caso in questione e, in secondo luogo, nella ravvisabile somiglianza tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista, che consenta di applicare anche all'ipotesi non disciplinata, l'eadem ratio.

Ove, poi, il caso rimanga ancora privo di un dettato normativo, il giudice farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

In entrambe le ipotesi, dunque, l'applicazione analogica presuppone una lacuna normativa.

FOCUS interpretazione delle legge: giurisprudenza + dottrina + documenti e approfondimenti

Corte dei Conti, sezione terza, App., sentenza del 23.04.2018, n. 126

omissis

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo accoglieva parzialmente il ricorso proposto da xxxxxxconoscendo il conseguimento da parte della ricorrente del requisito della 'quota 96' alla data del 31.12.2011; dichiarava, pertanto, il diritto della stessa alla conseguente riliquidazione della pensione diretta ordinaria di anzianità con la corresponsione dei conseguenti arretrati di pensione. Respingeva, invece, la domanda con la quale parte ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della liquidazione della pensione con il nuovo calcolo.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Istituto previdenziale per violazione dell'art. 24, comma 3, D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

In fatto rappresentava che la ricorrente, appartenente al personale uuuuA. di un liceo scientifico di Avezzano, aveva presentato nel marzo 2012 le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza 1 settembre 2012, ritenendo di aver maturato il diritto a pensione con la c.d. "quota 96" entro la data del 31 dicembre 2011 (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a della L. 23 agosto 2004, n. 243 e dell'art. 24, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

Nella domanda, accettata dall'amministrazione scolastica il 26 marzo 2012, l'interessata aveva dichiarato la propria volontà di non interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui fosse stata accertata la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione. Il 18 aprile 2012 la dipendente aveva poi inoltrato all'Inps domanda di pensione.

L'Inps, con determinazione del 4 ottobre 2012, conferiva all'interessata la pensione diretta ordinaria di anzianità (con decorrenza 1 settembre 2012) secondo le regole del calcolo contributivo di cui al D.Lgs. n. 180 del 1997. Ciò in quanto la X non aveva in realtà maturato il requisito della "quota 96" poiché, alla data del 31.12.2011 aveva 60 anni e due mesi unitamente a 35 anni e 10 mesi di anzianità, sicchè non avrebbe potuto accedere al pensionamento con le regole antecedenti alla riforma ma solo con il raggiungimento dei nuovi requisiti di età o contribuzione ovvero optando per il calcolo interamente contributivo (cosiddetta opzione donna).

Il giudice di prime cure nell'accogliere parzialmente il ricorso aveva ritenuto che l'interessata avesse raggiunto la quota 96 attraverso l'arrotondamento dell'anzianità contributiva e di età.

In diritto, l'Istituto previdenziale sosteneva che la tesi accolta dal primo giudice fosse erronea in quanto sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, dovevano essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. L'Istituto appellante sosteneva che, verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, avrebbero concorso alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati doveva raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento

E invero, la riforma previdenziale (C.d. legge Fornero) nel disporre nuove e più restrittive regole per la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento aveva espressamente limitato (art. 24) la invocata clausola di salvaguardia ai "lavoratori che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corrente anno solare di servizio, ovvero entro la data del 31 dicembre 2011".

Pertanto, tutti i lavoratori (pubblici e privati) che avevano avuto diritto al pensionamento anticipato - alla data indicata (31 dicembre 2011) - avevano maturato la c.d. "Quota 96", quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Parte appellante ricordava, altresì, che con riferimento alla predetta norma (art. 24 citato) la Corte costituzionale, con ordinanza n. 218/2013, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena. Concludeva, pertanto, per l'annullamento in parte qua dell'impugnata sentenza ritenendo ed accertando la correttezza del proprio operato e per l'effetto ritenere e dichiarare che la X non aveva diritto al computo della pensione diretta ordinaria di anzianità con i requisiti antecedenti alla riforma pensionistica recata dall'art. art. 24 D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Si costituiva in giudizio la uuu che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello dell'Inps. Ed invero, il predetto atto si era limitato a riproporre semplicemente le stesse ragioni di fatto e di diritto già esposte nel giudizio di primo grado, dovendo, al contrario confutare in modo analitico le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, richiamava le argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure che aveva ritenuto applicabile, per i dipendenti pubblici, l'ordinario criterio dell'arrotondamento a mese anziché in settimane contributive, nozione quest'ultima estranea al sistema pensionistico dei dipendenti dello Stato. L'arrotondamento, peraltro, non poteva avvenire al terzo decimale (ex circolare INPS n. 60/08) ma al secondo, in quanto il criterio di cui alla predetta circolare sarebbe stato arbitrario e irragionevolmente sproporzionato rispetto all'esigenza in concreto perseguita, cioè quella di una valutazione inevitabilmente arrotondata della somma di età anagrafica e anzianità di servizio, finendo per attribuire rilievo decisivo, con ingiusta penalizzazione, a frazioni di tempo del tutto marginali, risultando, invece, più logico ed equo arrotondare ad un valore prossimo quanto meno

all'intera settimana contributiva. Ribadiva le responsabilità dell'istituto previdenziale che aveva assunto una determinazione unilaterale e perciò stesso arbitraria in quanto per accedere alla pensione con il calcolo ex D.Lgs. n. 180 del 1997 l'interessata avrebbe dovuto avanzare una specifica richiesta in tal senso. Concludeva, pertanto, perché venisse dichiarato inammissibile l'appello dell'Inps e comunque per la sua infondatezza nel merito.

Con atto ritualmente notificato la X proponeva, altresì, appello incidentale al fine di chiedere e ottenere la riforma in parte qua in ordine al rigetto della richiesta risarcitoria, prospettata in ragione della violazione delle regole di correttezza e buona fede nonché dei principi costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza da parte dell'INPS e del MIUR-USR per l'Abruzzo.

Concludeva, pertanto, come in atti.

Con due distinte memorie (rispettivamente per i giudizi n. 49657 e n. 49966) di analogo contenuto depositate in data 16 ottobre 2017 si costituiva per il MIUR l'Avvocatura generale dello Stato che, dopo avere ripercorso i fatti di causa, evidenziava che il prospetto dei dati relativi alla uuuu, predisposto dall'Amministrazione scolastica in data 06.07.2012, alla Tabella A riportava i servizi conteggiati utili per accertare il diritto a pensione così come richiesto dall'interessata nella domanda di cessazione inoltrata on line in data 21.03.2012.

Sulla base di tali prospetti, avendo l'interessata raggiunto "quota 96", l'Ufficio Scolastico Provinciale competente non poteva fare altro che accertare il diritto a pensione della dipendente e trasmettere alla sede INPS il relativo prospetto.

Non corrispondeva dunque al vero quanto affermato dalla X ossia che il Ministero in epigrafe avrebbe erroneamente valutato ai fini pensionistici il periodo contributivo e illegittimamente collocato a riposo la ricorrente con la pensione ordinaria, pur non sussistendone i presupposti. Peraltro, il corretto agire dell'amministrazione scolastica aveva trovato conferma nella stessa sentenza impugnata nella quale il giudice aveva osservato che "appare corretto ... l'operato dell'U.S.R. il quale ha arrotondato a 96 "anni" una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (leggasi: età anagrafica e anzianità di servizio) pari a 95 anni, 11 mesi e 23 giorni."

Circa le modalità di calcolo della pensione, ribadiva che tale questione esulasse dalla competenza dell'Amministrazione scolastica.

In ogni caso, si evidenziava come l'Amministrazione scolastica non avesse ricevuto dall'INPS alcuna comunicazione circa il mancato diritto a pensione dell'interessata; se così fosse stato, l'Ufficio avrebbe senz'altro riammesso in servizio la X, come richiesto dalla stessa nella domanda di cessazione.

Nell'arco temporale dal 6.07.2012 (emissione prospetto dati pensione) al 4.10.2012 (data della determinazione dell'INPS), l'Amministrazione non era stata, quindi, messa in condizione di accertare l'eventuale mancanza di requisiti, circostanza che le avrebbe consentito di non interrompere il rapporto d'impiego con l'interessata.

Sulla doglianza sollevata dalla hhh, per la quale il Ministero avrebbe dovuto esercitare il potere di autotutela per la riassunzione in servizio della dipendente, osservava come apparissero deficitarie nella presente fattispecie le condizioni cui la normativa di riferimento subordina l'esercizio di tale potere.

Ed infatti non sussisteva nel caso di specie alcuna illegittimità degli atti adottati dall'amministrazione scolastica.

In conclusione, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'Amministrazione scolastica era inammissibile e comunque del tutto infondata, in fatto e in diritto.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per presunta violazione, da parte dell'Amministrazione scolastica, delle norme di correttezza e buona fede, rappresentava che anche tale richiesta appariva inammissibile per assoluta genericità, nonché comunque infondata per carenza dei relativi presupposti.

Anche per quanto concerne la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali, a sostegno dei quali la controparte produce certificazione medica, la domanda era da considerarsi ictu oculi inammissibile perché contraria al divieto dei nova in appello, sancito dall'art. 345, primo comma, c.p.c.

All'odierna pubblica udienza, sentite le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Considerato in

Motivi

In via preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, ora art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione degli appelli, per essere gli stessi prodotti avverso la medesima sentenza.

Sempre in rito, la hhhh, giacché "...l'appellante ha completamente disatteso l'esame delle motivazioni, senza nemmeno provare ad evidenziarne l'inconsistenza ovvero l'illogicità, rinunciando a dispiegare argomenti e censure tali da incidere in modo puntuale e significativo sulla tenuta della decisione impugnata....."

La censura, per la sua evidente infondatezza, è da ritenere speciosa.

Secondo la Corte di legittimità: "...il principio di specificità dei motivi di impugnazione - richiesto dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico - giuridico" (così Cassazione civile, Sezione 2^, 13 ottobre 2015, n. 20.496).

Cosicché, il motivo può dirsi specifico allorquando, alle argomentazioni espresse nella sentenza vengano contrapposte quelle della parte impugnante, volte a minare il fondamento logico-giuridico delle prime ed è chiaro peraltro che la specificità dei motivi deve essere riferita a ciascun capo impugnato ed è direttamente proporzionale alla maggiore o minore specificità della motivazione della sentenza appellata (cfr. Corte di Cass. SS.UU. civili, 29 gennaio 2000, n. 16, id. 28 aprile 2007, n. 17960, 10 dicembre 2008, n. 29006, e Cass. 16 dicembre 2009, n. 26414). Inoltre, ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione e consenta al Giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate in prime cure (ex aliis, Corte di Cass. SS.UU. civili, 25 novembre 2008, n.28057). In ipotesi, ciò è quanto occorso, poiché i motivi di appello offrono, nel loro complesso, una lettura alternativa all'impostazione seguita dalla gravata sentenza, per avere ritualmente argomentato e criticato la parte motivazionale di essa che ha riconosciuto il diritto all'accesso e alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema antecedente alla riforma Fornero.

Non vi è, pertanto, chi non veda come le prospettazioni effettuate si siano tradotte in una specifica critica alle argomentazioni motivazionali della sentenza di primo grado, con la conseguenza che il gravame deve essere ritenuto ammissibile.

Quanto al merito, il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie l'anzianità complessiva (anagrafica e di servizio) della ricorrente potesse essere "serenamente" arrotondata a quota "96" con la conseguenza che la ricorrente rientrasse tra i dipendenti salvaguardati dalla riforma c.d. "Fornero" (art. 24, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) e come tale avesse diritto all'accesso e alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema antecedente alla riforma stessa.

La questione oggetto del presente giudizio è, pertanto, relativa all'applicabilità, in via analogica, al trattamento pensionistico della iiii" che così dispone: "Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della L. 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

Orbene, tale norma, che riguarda le pensioni degli iscritti alle (non più esistenti) casse pensioni degli Istituti di previdenza, è stata posta a base del primo giudice ai fini dell'arrotondamento a mese per il computo della quota 96.

Ritiene questo Collegio che la prospettazione del primo giudice non sia condivisibile per argomentazioni che trovano fondamento nei principi generali dell'ordinamento e qui di seguito esposte.

L'orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento di cui all'art.3, della L. n. 274 del 1991 - pure affermato dall'INPDAP nella circolare del 1998 e poi ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale superato dalle riforme del sistema pensionistico intervenute nel 2007 e nel 2011 - è stato condiviso dal primo giudice, sulla base della considerazione che, non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, sarebbe giustificato il ricorso all'analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest'ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Tale orientamento non convince questo Giudice, in ragione dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi.

Prendendo, infatti, le mosse dall'art.12 preleggi, il ricorso all'analogia è consentito quando, esclusa l'interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, e la c.d. interpretazione logica, che mira a definire il contenuto della norma in base allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emanarla, permangano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche e per le quali il giudice deve far riferimento alle regole della fattispecie simile (analogia legis).

I presupposti, dunque per l'applicazione analogica, sub specie di analogia iuris - risiedono, anzitutto, nel difetto di norme che regolino il caso in questione e, in secondo luogo, nella ravvisabile somiglianza tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista, che consenta di applicare anche all'ipotesi non disciplinata, l'eadem ratio.

Ove, poi, il caso rimanga ancora privo di un dettato normativo, il giudice farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

In entrambe le ipotesi, dunque, l'applicazione analogica presuppone una lacuna normativa. Ma nel caso in esame alcun vuoto normativo è ravvisabile.

Il D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 213 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha modificato, innalzandoli, i requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento della (ex) pensione di anzianità.

L'art. 24, comma 3 di tale D.L. dispone, infatti, che: "Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)"pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b)"pensione anticipata", conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18."

Per quanto qui interessa, la normativa previgente (art. 1, comma 6 della L. n. 243 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni) per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità richiedeva un'età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione ovvero di 61 anni e 35 di contribuzione (c.d. quota 96) in alternativa al possesso di 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

La riforma ha tuttavia fatto salvi (art. 24, comma 3 D.L. n. 201 del 2011 cit.) i diritti dei lavoratori che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i citati requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, consentendo solamente a costoro di potere ancora conseguire la pensione secondo le regole precedenti di chiedere all'amministrazione di appartenenza la certificazione di tale diritto.

A fronte del chiaro e compiuto disposto normativo, alcuno spazio interpretativo si apre per consentire l'applicazione di una norma che, in altro ambito (ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della L. 26 luglio 1965, n. 965) permette di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni.

Detta conclusione peraltro, risulta suffragata dalla circostanza che l'art. 59, comma primo, lettera b) della L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, a conferma di una regola generale che, nel computo dell'anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale.

In assenza dunque di lacuna normativa, non vi è luogo per l'applicazione, in via analogica, della disposizione più volte richiamata.

Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente non possedeva, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma. Essa invero li avrebbe maturati solo successivamente, al termine dell'anno scolastico 2011-2012 (31 agosto 2012) o comunque entro l'anno di cessazione dal servizio (31 dicembre 2012).

Alla luce di quanto sopra l'appello dell'INPS deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

In ordine all'appello incidentale proposto dalla X, con la quale ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza con l'accertamento della sussistenza della responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla condotta delle Amministrazioni (INPS e MIUR) si osserva quanto segue.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per presunta violazione, da parte delle amministrazioni, delle norme di correttezza e buona fede, osserva il Collegio di dovere confermare la sentenza di prime cure osservando che tale richiesta appare inammissibile per assoluta genericità, e comunque infondata per carenza dei relativi presupposti, "in mancanza non solo di qualsivoglia prova ma anche di generica allegazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente".

Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali, a sostegno dei quali la controparte produce certificazione medica, la domanda è inammissibile in quanto del tutto nuova.

Considerato che una simile domanda risarcitoria non è mai stata proposta dalla X in primo grado, la stessa deve essere ritenuta inammissibile perché contraria al divieto dei nova in appello, sancito dall'art. 345, primo comma, c.p.c.

Conclusivamente, l'appello principale proposto dall'INPS deve essere accolto mentre l'appello incidentale proposto da X X deve essere, in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in considerazione del principio di gratuità che assiste il contenzioso pensionistico innanzi questa Corte.

Le spese legali seguono, invece, la soccombenza. P.Q.M.

La Corte dei Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale D'Appello definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta:

- ACCOGLIE l'appello principale n. 49657 proposto dall'INPS con conseguente riforma della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.
- -L'appello incidentale n. 49966 proposto da hhhhheve essere in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Dispone, a favore di parte appellante, a carico dell'appellato soccombente, la liquidazione di onorari e diritti di difesa nella misura di Euro 500,00 in favore del MIUR ed Euro 1.000,00 in favore dell'INPS, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria, per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2018.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



duepuntozero

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero